

Rep.n. 65222

COMUNE DI FIRENZE

CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA  
SOLIDARIETA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CONTRATTO DI APPALTO

Gestione della Ludoteca "La Mondolfiera"

gennaio 2021-dicembre 2023 - CIG 8507676455

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) questo giorno 17

(diciassette) del mese di marzo, in Firenze e

precisamente negli uffici della Segreteria Generale

posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott.ssa Annarita SETTESOLDI, Vice

Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato

a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si

sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Simona BOBOLI, nata a Firenze il 28

dicembre 1965, domiciliata per la carica in Firenze,

Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio ma in

rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale

01307110484, nella sua qualità di Dirigente del

Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e

formative della Direzione Istruzione, autorizzata alla

stipula del presente atto ai sensi dell'art.58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art.25 del Regolamento Generale sull'Attività Contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Giacomo BILLI, nato a Firenze il giorno 4 luglio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di "CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (d'ora in avanti: "CO&SO"), con sede legale in Firenze, via Val di Pesa, 1, CAP 50127, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 04876970486, autorizzato alla stipula del presente atto come da visura della CCIAA di Firenze del giorno 8 febbraio 2021.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Vice Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione n. 2020/DD/10307 del giorno 19 novembre 2020, veniva indetta, in modalità telematica sul sistema START della Regione Toscana, una procedura

	aperta per la Gestione della Ludoteca "La Mondolfiera"	
	gennaio 2021 - dicembre 2023 ai sensi dell'art. 60 del	
	D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa e venivano,	
	altresì, approvati i relativi atti di gara;	
	- con verbale della seduta del 23 dicembre 2020 veniva	
	proposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, CIG	
	8507676455, a "CO&SO";	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Istruzione 2020/DD/11466 del 23 dicembre 2020, venivano	
	approvati i verbali di gara e l'appalto del servizio	
	veniva definitivamente aggiudicato, salvo l'esito dei	
	controlli sui requisiti speciali e generali, a	
	"CO&SO", che aveva presentato un ribasso pari al	
	3,50315% (tre virgola cinquantamilatrecentoquindici per	
	cento) sull'importo posto a base di gara di €	
	157.500,00 (centocinquantasettemilacinquecento);	
	- con la determinazione 2021/DD/00024 del giorno 8	
	gennaio 2021, venivano assunti gli impegni di spesa e	
	veniva autorizzato l'avvio del servizio, nelle more	
	della stipula del contratto;	
	- esecutore del servizio, oggetto del presente	
	contratto, è L'ABBAINO Società Cooperativa Sociale, con	
	sede in Firenze, Largo Liverani n.17/18, cap. 50141 cf.	
	e partita i.v.a. 03860140486;	

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici, il cui esito positivo è stato comunicato con nota Prot. 53898 del 18 febbraio 2021;

-con note rispettivamente:

prot. PR\_FIUTG\_Ingresso\_0022327\_20200212, rilasciata il 22/05/2020 per CO&SO, e

PR\_FIUTG\_Ingresso\_0074155\_20200605, rilasciata il giorno 8/07/2020 per L' ABBAINO, é pervenuta l'informazione liberatoria in ordine alle vigenti disposizioni antimafia;

- "CO&SO" ha adempiuto agli obblighi di copertura assicurativa previsti dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, come da nota 53898/2021 suddetta;

-l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E ALLEGATI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative della Direzione Istruzione, Dott.ssa Simona BOBOLI, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a "CO&SO", in persona del

Sig. Giacomo BILLI, che accetta e si obbliga,

l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per la

Gestione della Ludoteca "La Mondolfiera" - gennaio

2021-dicembre 2023 alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede

di gara e conservate sulla piattaforma START della

Regione Toscana;

nonché al seguente elaborato che, sottoscritto

digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte

integrante e sostanziale:

- capitolato speciale d'appalto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da

interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato

redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non

emergono interferenze tra il personale del committente

e quello dell'appaltatore. Qualora si rendesse

necessario, per avvenimenti che dovessero intervenire e

non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività

oggetto di appalto, le parti provvederanno

all'elaborazione del DUVRI.

Il Sig. Giacomo BILLI, nei nomi, accetta l'esecuzione

del servizio oggetto del presente contratto di appalto,

nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che

si obbliga ad osservare e fare osservare

scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio, posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiaro inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

#### ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che il corrispettivo del presente appalto è previsto in complessivi € 151.982,53 (centocinquantunomilanovecentottantadue e cinquantatré centesimi)oltre IVA.

#### ART. 3 - GARANZIE

Si dà atto che, il prescritto deposito cauzionale definitivo viene ridotto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1, D.Lgs 50/2016, essendo "CO&SO" in possesso delle certificazioni richieste e viene costituito per l'importo di € 6.079,30 (seimilasettantanove e trenta centesimi) mediante polizza fideiussoria n.

	1/2233/96/177399407, emessa in data 1/02/2021 da	
	UnipolSAI Assicurazioni s.p.a. Agenzia Grandi Clienti e	
	Broker.	
	ART. 4 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136	
	DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE	
	DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del	
	13/08/2010, "CO&SO" si obbliga ad ottemperare a quanto	
	previsto dalla legge sopracitata. In particolare	
	"CO&SO", e "L'ABBAINO", con nota prot. 34714 del 3	
	febbraio 2021, che si conserva agli atti dell'Ufficio	
	Contratti, hanno provveduto a comunicare al Comune di	
	Firenze gli estremi dei loro conti correnti dedicati	
	alle commesse pubbliche :	
	per "CO&SO":	
	- BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, sede Milano, IBAN	
	IT20X0306909606100000003771 e ha individuato nel Sig.	
	Giacomo BILLI, c.f. BLLGCM64L04D612Q la persona	
	delegata ad operare su di esso;	
	Per "L'ABBAINO":	
	- BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, filiale 4, Firenze viale	
	Morgagni, IBAN IT77C0306902903000000019974;	
	- BANCO FIORENTINO - Mugello Impruneta Signa - Credito	
	Cooperativo, Agenzia di Sesto Fiorentino, IBAN:	

IT42Q0832538100000000082059, individuando nei Sig.ri:

Enrico DE MARCO, C.F. DMRRNC58H06C5010, e Paola CECCHI,

C.F. CCCPLA65P43D612L le persone delegate ad operare su di esso;

- BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, filiale piazza P.

Ferrari 10, Milano, IBAN IT58I0306909606100000155849,

individuando nel Sig. Enrico DE MARCO, C.F.

DMRRNC58H06C5010, la persona delegata ad operare su di esso.

Nel caso in cui il suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera), l'appaltatore è tenuto a fornire copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute operate.

#### ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale, il presente appalto avrà la durata di 102 settimane e si



svolgerà da gennaio 2021 a dicembre 2023, per tre annualità, con interruzione per la pausa estiva, le vacanze natalizie e pasquali e per tutte le altre festività di calendario ed eventualmente per quelle chiusure annualmente concordate con l'aggiudicatario in corso d'opera. Nell'arco della suddetta durata, le attività si svolgeranno indicativamente per 34 settimane per ciascun anno.

#### ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

"CO&SO" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016.

L'impresa "CO&SO", con nota recepita al prot. n. 42830 del 10 febbraio 2021, ha individuato il Sig. Giacomo BILLI C.F. BLLGCM64L04D612Q quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente il Sig. Giacomo BILLI quale responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e ha formalizzato detta nomina con separato atto, recepito al Prot. 61983 del 24 febbraio 2021.

"CO&SO" accetta la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

"CO&SO" è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non

divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) "CO&SO" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) "CO&SO", dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto

ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) "CO&SO", dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4) "CO&SO", appaltatrice, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,

319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,  
346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (bollo, diritti di segreteria, di registro) e conseguenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, via Valdipesa n. 1.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

E, richiesto io Vice Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico

e occupa pagine intere 12 e parte della seguente fino qui).



**DIREZIONE ISTRUZIONE  
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE**

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLA  
LUDOTECA INTERNAZIONALE "LA MONDOLFIERA"  
gennaio 2021 - dicembre 2023**

## Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO .....	3
ART. 2 – OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO .....	3
ART. 3 – ATTIVITA’ PRINCIPALI .....	3
ART. 4 – ATTIVITA’ ACCESSORIE.....	4
ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO .....	5
ART. 6 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 7 – REQUISITI PROFESSIONALI .....	6
ART. 8 – IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA.....	6
ART. 9 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO - SERVIZI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI .....	7
ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO .....	7
A) - Personale impiegato .....	7
B) – Obblighi datoriali.....	8
C) – Locali, arredi e strumentazione.....	8
D) - Sicurezza sui luoghi di lavoro .....	8
E) – Controllo della qualità.....	9
ART. 11 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI .....	10
ART. 12 – ATTIVITA’ DEL COMUNE DI FIRENZE .....	10
ART. 13 – CONTROLLI SUL SERVIZIO.....	11
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	11
ART. 15 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE CREDITO.....	11
ART. 16 – TIROCINI E PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO .....	12
ART. 17 – VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO .....	12
ART. 18 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO .....	12
ART. 19 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO .....	12
ART. 20 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI.....	12
ART. 21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI .....	13
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO .....	13
ART. 23 – PENALI .....	14
ART. 24 – GARANZIE.....	14
ART. 25 – ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. ....	15
ART. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE .....	15
ART. 27 – NORME FINALI.....	15



## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2023, della gestione della LUDOTECA INTERNAZIONALE "LA MONDOLFIERA" del Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative e Formative - Quartiere 4, con sede in Via dell'Anconella n. 3, zona ex gasometro, 50142 Firenze, nella forma e nella configurazione così come specificate negli articoli successivi. Il servizio Ludoteca Internazionale "La Mondolfiera" si inserisce nei servizi rivolti all'infanzia e alla famiglia presenti sul territorio del Quartiere 4 ed ha come tematica educativa principale l'interculturalità.

Lo scopo è quello di creare un luogo educativo disponibile in orario pomeridiano ad accogliere bambini, di età compresa tra 3 e 11 anni e famiglie di varie nazionalità e provenienze, che possano trovare materiale ludico-didattico e proposte di attività, anche plurilingue, per favorire e diffondere modalità e principi operativi improntati all'intercultura.

Ciò prevede, da parte degli operatori della Ludoteca Internazionale, una preparazione specifica sulle tematiche dell'educazione interculturale e un'ottima conoscenza delle tecniche ludico-educative, comunicative e relazionali rivolte all'infanzia, alla preadolescenza e alle famiglie.

## **ART. 2 – OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO**

Gli obiettivi e le linee di indirizzo della Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative – Quartiere 4 che si intendono realizzare attraverso l'intervento promosso dal servizio possono essere così sintetizzati:

- offrire ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie un luogo di incontro stimolante e accogliente, dove possano trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche sia libere e sia strutturate che favoriscano la socializzazione tramite la conoscenza reciproca;
- dare la possibilità ai bambini stranieri di prendere contatto con la propria cultura di origine attraverso il coinvolgimento delle famiglie e la partecipazione ad attività specificamente mirate alla realizzazione di questo obiettivo;
- facilitare la libera espressione di ciascuno, delle proprie potenzialità, nel rispetto della propria e dell'altrui individualità;
- offrire un luogo stimolante per l'integrazione fra le varie culture e la socializzazione fra bambini anche al di fuori dell'ambiente scolastico;
- costruire modalità di apprendimento emotivo, sociale e culturale che educi i bambini, ma anche che stimoli negli adulti una riflessione sul ruolo genitoriale;
- offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze delle diverse fasce di età dei bambini;
- contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio sia dei bambini che delle loro famiglie;
- educare al rispetto delle regole, dei diritti e della cura dell'ambiente;
- offrire uno spazio di informazione, collegamento, documentazione per ciò che riguarda l'educazione interculturale rivolta all'infanzia e alla preadolescenza;
- contribuire a sviluppare il lavoro di rete con le altre ludoteche del Q.4 e della città.

I servizi oggetto dell'appalto rientrano fra le tipologie di servizi educativi disciplinati dalla Legge Regionale n. 32/2002 e relativo Regolamento di attuazione e fanno riferimento, altresì, alla Legge 285/97.

## **ART. 3 – ATTIVITA' PRINCIPALI**

Il servizio è collocato in alcuni locali presso la zona dell'ex Gasometro, in via dell'Anconella n.3. In particolare, il servizio dispone di un salone di 200 mq. circa, attrezzato con arredi e materiali vari in modo da creare centri di interesse per attività psicomotorie, teatrali, gioco simbolico, lettura, etc., una stanza per attività ludiche e laboratoriali, una stanza ripostiglio-spogliatoio, i servizi igienici, una stanza con servizio igienico e piccolo ripostiglio, attigua alla struttura, un giardino antistante, attrezzato con giochi da esterno.

Nel servizio devono essere realizzate le seguenti attività:

- gestione del servizio educativo con attività di: accoglienza, iscrizioni, assistenza al gioco libero, proposte di gioco strutturato, gioco simbolico, attività laboratoriali, psicomotorie, teatrali, di lettura, secondo un programma settimanale che preveda la differenziazione per fasce d'età. Sia l'accoglienza, sia il sostegno e la valorizzazione del gioco libero che le proposte di attività strutturate devono essere

caratterizzate da un approccio educativo aperto e coinvolgente, in grado di valorizzare le differenze e favorire empatia e dialogo, attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche proprie dell'approccio interculturale;

- attività di coordinamento, monitoraggio e documentazione delle attività, con trasmissione all'Ufficio Attività Educative del Quartiere 4 dei diari giornalieri, di schede mensili per la rilevazione e per il computo dei dati statistici e dei report di verifica semestrali;
- attivazione di processi diretti alla prevenzione ed al superamento dell'emarginazione sociale, della devianza e della disabilità, attraverso la realizzazione di attività che determinino percorsi educativi di socializzazione e aggregazione;
- l'attivazione minima di almeno due laboratori alla settimana, articolati per fasce di età che sviluppino le tematiche interculturali e le relazioni interpersonali e intergenerazionali tra famiglie;
- sviluppo dei contatti con le famiglie, in collaborazione con l'Ufficio Attività Educative del Quartiere 4;
- gestione della struttura e del suo corredo, riordino e pulizia dei locali e cura del patrimonio e delle attrezzature;
- sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'utenza sull'uso delle attrezzature e del riordino e pulizia dei locali;
- predisposizione e diffusione sul territorio di strumenti e materiali di pubblicizzazione del servizio e/o di specifiche iniziative, in accordo con l'Ufficio Attività Educative del Quartiere 4.
- collegamento del servizio in rete con gli altri soggetti pubblici e/o privati operanti in ambito socio-ludico-educativo sul territorio, con particolare riferimento ai referenti dei Servizi Sociali e delle Istituzioni Scolastiche, qualora si renda necessaria una collaborazione o co-progettazione di interventi ed attività mirate.

#### **ART. 4 – ATTIVITA' ACCESSORIE**

Il soggetto aggiudicatario, oltre alle attività principali, dovrà assicurare:

- l'apertura e chiusura dell'ambiente in cui avrà sede il servizio, l'attivazione del triage all'accoglienza;
- il riordino giornaliero dei locali e la pulizia dei giochi, da effettuarsi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, con particolare attenzione all'igienizzazione e sanificazione indicate dalle norme di sicurezza emergenza Covid;
- la pulizia ordinaria dei locali e delle attrezzature, compresi materiali ludici e arredi, con particolare attenzione alla pulizia dei servizi igienici, con cadenza quotidiana nei giorni di apertura, da effettuarsi in orario non di apertura al pubblico, compresa la fornitura dei materiali di consumo necessari per lo smaltimento dei rifiuti per la raccolta differenziata, in particolare dei rifiuti speciali anti-covid;
- la pulizia straordinaria per pavimenti, vetri e spolveratura soffitti e pareti con adeguata frequenza e igienizzazione nel corso dell'anno;
- Per tutta la durata dell'emergenza COVID, si renderà necessario adottare tutte le misure di sicurezza indicate nelle linee guida dei protocolli ministeriali, regionali e comunali rispetto ai servizi educativi prima infanzia. In particolare: attivazione del triage all'accoglienza, igienizzazione delle mani con gel sanificante, pulizia e igienizzazione dei materiali usati dagli utenti e degli arredi e spazi utilizzati.
- la fornitura dei materiali di facile consumo e dei beni direttamente connessi con le attività oggetto dell'appalto ed in particolare:
  - materiali di consumo per le pulizie;
  - cancelleria;
  - giochi e materiali ludico-didattici;
  - prodotti per le attività laboratoriali condotte direttamente dal servizio;
  - prodotti farmaceutici per il primo soccorso (garze, cerotti, disinfettante, etc.);
  - prodotti per dispositivi sicurezza anti.covid (mascherine, termoscanner, gel mani etc.)
- gli interventi di ordinaria manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature inventariabili a disposizione delle strutture che si rendano indispensabili per una normale e sicura fruizione degli stessi.

La fornitura di materiali di facile consumo, ivi compresi i prodotti per la sanificazione anti-COVID, e gli interventi di manutenzione di strumenti e apparecchiature è compresa nel valore dell'appalto fino ad un budget massimo di € 6.000,00 oltre IVA complessivi per i tre anni di durata del contratto. Qualora si rendano necessari interventi oltre tale spesa, opportunamente documentata, il suddetto budget potrà essere

rinegoziato nei limiti di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del codice, per far fronte ai relativi servizi aggiuntivi.

## **ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto avrà la durata di 102 settimane e si svolgerà da gennaio 2021 a dicembre 2023, per tre annualità, con interruzione per la pausa estiva, le vacanze natalizie e pasquali e per tutte le altre festività di calendario ed eventualmente per quelle chiusure annualmente concordate con l'aggiudicatario in corso d'opera. Nell'arco della suddetta durata, le attività specificate all'art. 3, si svolgeranno indicativamente per 34 settimane per ciascun anno.

L'affidamento dei servizi decorrerà dal momento della stipula del contratto, salvo esecuzione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del DLgs. 50/16. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o interrompere il servizio, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate.

Non è prevista la ripetizione di cui all'art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50 /2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concordare con l'aggiudicatario il monte ore di cui al presente appalto, che potrà essere aumentato o diminuito fino al 20% alle stesse condizioni economiche dell'affidamento.

Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'aggiudicatario s'impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, per un periodo non superiore a 120 giorni.

## **ART. 6 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO**

### SEDE

Il servizio trova collocazione in Via dell'Anconella n.3, zona ex gasometro, – 50142 Firenze.

Gli ambienti sono composti da un corridoio che immette nella corte interna condominiale: dalla parte destra si accede al salone di 200 mq. dove sono stati attrezzati centri di interesse per il gioco simbolico, psicomotricità, lettura, giochi logici, teatro e narrazioni, angolo relazionale per i genitori; da sinistra si accede alla stanza laboratori creativi e servizi igienici. Inoltre, staccata dal nucleo centrale, c'è una stanza con ripostiglio e servizio igienico, attrezzata ad uso ufficio, a disposizione del personale per riunioni, colloqui con i genitori e predisposizione di relazioni e documentazione relative alle attività. Tutti gli ambienti sono dotati di arredi e attrezzature ludiche idonee all'età dei bambini frequentanti e specifiche per giochi interculturali di altri paesi e culture. Il servizio all'esterno dispone di un giardino, in parte esclusivo della ludoteca, attrezzato con giochi da esterno, dove vengono organizzate feste ed eventi speciali, anche in collaborazione con il vicino centro anziani presente nella zona ex gasometro.

Su richiesta motivata ed entro il settimo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte, previo appuntamento, è possibile effettuare un sopralluogo della struttura.

### ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA AL PUBBLICO

Dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 19,00

La Mondolfiera accoglie un numero di bambini variabile, ma le iscrizioni annuali si aggirano sui 300/400 bambini circa. Considerato l'alto numero di frequenze, per facilitare l'utilizzo degli spazi della ludoteca ai bambini della stessa età, le giornate di apertura sono distribuite su fasce di età: 3 – 5 anni, 6 – 11 anni.

### PERSONALE

- 2 educatori per 3 ore giornaliere per 5 giorni di apertura alla settimana,
- 1 educatore professionale referente del Servizio, per 3 ore giornaliere per 5 giorni di apertura alla settimana;

Il personale educativo disporrà di un monte ore non frontale procapite di 2,5 ore settimanali medie, da destinare a: preparazione e predisposizione delle attività di laboratorio e il riordino degli ambienti, incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo, realizzazione

di eventi particolari (feste, incontri su tematiche specifiche, etc) verifica e valutazione dell'efficacia delle proposte educative anche in relazione alle diverse funzioni/ruoli

- 1 Addetto alle pulizie e sanificazione, per 2 ore giornaliere, per 5 giorni settimanali lavorativi

#### COORDINAMENTO E SUPPORTO PEDAGOGICO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DEI SERVIZI

Il coordinamento e il supporto pedagogico delle attività previste all'interno del servizio e il costante rapporto con l'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Attività Educative, presente sul territorio del Quartiere 4, dovrà essere garantito dalla presenza di un Coordinatore, che svolgerà le seguenti attività per almeno 5 ore settimanali.

Il Coordinatore:

- sarà responsabile della realizzazione del progetto aggiudicato all'Impresa, compresa l'eventuale proposta progettuale per servizi aggiuntivi, come indicato al successivo art.8;
- dovrà assicurare la corretta gestione educativa e il buon andamento dei servizi affidati, il supporto pedagogico ed il monitoraggio degli stessi;
- curerà la redazione di strumenti atti alla rilevazione, al controllo della qualità e alla documentazione delle attività svolte all'interno dei servizi, compreso gli eventuali servizi aggiuntivi;
- promuoverà il collegamento, le sinergie e il lavoro di rete con le altre ludoteche e il rapporto con i soggetti pubblici e privati operanti in ambito socio-ludico-educativo sul territorio del Quartiere 4.

#### **ART. 7 – REQUISITI PROFESSIONALI**

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l'impresa affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, dovrà assicurare la copertura del servizio con il seguente personale:

- n. 3 Educatori
- n. 1 Coordinatore

Gli educatori devono essere in possesso dei **seguenti requisiti**:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea in materie socio-psico-pedagogiche o umanistiche; - esperienze di lavoro documentate non inferiori a due anni nell'ambito dei servizi socio-educativi rivolti ai minori, in modo particolare nelle zone a rischio di devianza e di disagio.

Fra le figure educative presenti in ogni struttura, dovrà essere individuato un referente responsabile del singolo servizio, che avrà la responsabilità del rilevamento dati relativi all'utenza (frequenza, fruizione, gradimento,..) utilizzando le apposite schede, predisposte per ogni singolo servizio.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso dei **seguenti requisiti**:

- laurea in discipline socio-psico-pedagogiche e/o umanistiche.
- esperienza documentabile di coordinamento di servizi analoghi, per un periodo non inferiore a due anni.

Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Di tutto il personale impiegato nella realizzazione del progetto, il soggetto concorrente deve fornire i curricula.

#### **ART. 8 – IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA**

L'importo dell'appalto per una durata di 102 settimane nel periodo gennaio 2021 - dicembre 2023 e con l'organizzazione e gli orari indicati nel presente Capitolato, è pari ad € **157.500,00** oltre IVA.

L'importo massimo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice, è pari a € **207.529,41** (oltre IVA) e comprende un'eventuale proroga tecnica di 12 settimane nelle more di svolgimento delle procedure di gara per il nuovo affidamento e servizi aggiuntivi di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del codice, nella misura massima del 20%.

Potrà essere valutato, a discrezione insindacabile dell'Amministrazione, l'ampliamento dell'orario o della durata complessiva del servizio, entro i limiti previsti dalla normativa, sulla base del costo orario e del costo settimanale indicati nell'offerta economica.

In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

#### **ART. 9 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO - SERVIZI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore.

Il Comune potrà richiedere eventuali servizi integrativi, anche in orari diversi rispetto a quanto da quelli stabiliti nel presente Capitolato, come a titolo esemplificativo: potenziamento attività, anche attraverso partecipazione ad eventi rivolti alla cittadinanza, sviluppo attività educative previste da progetti finanziati da istituzioni pubbliche o private, attività educative e di sostegno scolastico rivolte ai ragazzi delle scuole del quartiere, anche mediante l'utilizzo dei locali messi a disposizione in orari diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato, attività educative a distanza mediante utilizzo di applicazioni telematiche, laboratori di scrittura creativa, di lettura, di valorizzazione dell'ambiente e della cultura del territorio, cineforum.

I servizi aggiuntivi finalizzati allo sviluppo di attività inerenti al presente appalto potranno essere proposti dai soggetti aggiudicatari successivamente all'affidamento del servizio. Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d'uso dei locali e con le finalità di cui all'art. 2; potranno inoltre prevedere anche servizi a domanda individuale con versamento di un corrispettivo da parte dell'utenza. Le proposte, nei limiti del 20% del valore dell'appalto, potranno essere approvate o rigettate dal Comune a proprio insindacabile giudizio, valutati l'interesse pubblico, l'opportunità e la convenienza delle stesse. In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto dopo l'esecutività del provvedimento che li approva.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato.

La Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative - Quartiere 4, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

##### **A) - Personale impiegato**

- a. L'appaltatore si impegna a fornire alla Direzione Istruzione - Attività Educative nei Quartieri, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'appaltatore dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati nell'offerta per partecipare alla gara, l'affidatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzione definitiva;
- b. L'appaltatore dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e ssmmii L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente all'Ufficio Attività Educative nei Quartieri tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi;
- c. L'appaltatore dovrà comunicare semestralmente, e comunque prima della realizzazione degli interventi, il programma della formazione che organizzerà in favore del personale coinvolto nell'appalto;

- d. Il personale che l'appaltatore impiegherà nella gestione del servizio, dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e moralità. L'Amministrazione, anche su segnalazione dei propri Uffici, si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del personale per inadempienze rilevate, documentate e documentabili. In tal caso, l'appaltatore dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati;
- e. L'appaltatore dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome dell'appaltatore, generalità e qualifica dell'operatore;
- f. Le prestazioni d'opera del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Firenze, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.
- g. Tutto il personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato risponde del proprio operato esclusivamente al proprio datore di lavoro.
- h. Il personale impiegato dovrà possedere i requisiti richiesti e in caso di sostituzione, i nuovi operatori dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli degli operatori sostituiti;
- i. Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- j. L'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.

#### **B) – Obblighi datoriali**

L'appaltatore è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'appaltatore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

L'Amministrazione Comunale, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio nonché la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato.

#### **C) – Locali, arredi e strumentazione**

All'inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'appaltatore.

L'appaltatore dovrà custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi, mantenuti con diligenza e restituiti al termine dell'appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d'uso, pena l'addebito all'aggiudicatario delle spese per il loro ripristino. In caso di rottura di arredi, deterioramenti o furti a carico della struttura, l'aggiudicatario provvederà a trasmettere tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Attività Educative nei Quartieri per gli adempimenti di legge. L'appaltatore sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno il servizio, in conseguenza di uso improprio delle medesime.

L'appaltatore si impegna a riparare tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, che i propri dipendenti e collaboratori possano causare a persone e/o cose presenti nella struttura. A questo scopo l'aggiudicatario, a proprie spese, stipulerà al momento dell'aggiudicazione e prima dell'inizio dei servizi gestiti, la polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, descritta all'art. 10 del Capitolato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è a carico del Comune. In caso di necessità, anche per fare fronte con urgenza a situazioni che possano pregiudicare lo svolgimento in sicurezza del servizio, l'appaltatore potrà svolgere autonomamente piccoli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e di funzionalità degli arredi e degli attrezzi. Qualora, in vigenza di contratto, dovessero verificarsi modifiche nell'organizzazione comunale che comportano diversi oneri a carico del gestore e dell'Amministrazione, questi saranno oggetto di accordo fra le parti.

#### **D) - Sicurezza sui luoghi di lavoro**

L'appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le

misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed specificatamente si impegna:

- a. ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa, ivi comprese le comunicazioni, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
- b. a partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- c. a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- d. a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- e. a nominare uno o più coordinatori responsabili dell'esecuzione del piano di emergenza costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio già presenti nella struttura assegnata. La nomina di tali figure, idonee ed adeguatamente formate a ricoprire tale ruolo, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune;
- f. a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio e sui rischi specifici legati all'attività affidata, con particolare riferimento agli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
- g. ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di primo soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte della stazione appaltante;
- h. a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
- i. a far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata e segnala immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate;
- j. all'adozione di un Patto di Corresponsabilità da condividere con gli utenti per fronteggiare l'emergenza COVID;
- k. ad adottare un protocollo operativo che contempli tutte le misure di sicurezza indicate nelle linee guida dei protocolli ministeriali, regionali e comunali e che tempestivamente si adegui agli aggiornamenti di tali linee guida, in funzione dell'andamento dell'epidemia, per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale;
- l. a svolgere, con particolare diligenza, le operazioni di triage e l'igienizzazione dei materiali, degli arredi e degli spazi utilizzati dagli utenti.

#### **E) – Controllo della qualità**

L'appaltatore è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Amministrazione Comunale, compresi gli strumenti per un'appropriata gestione dei reclami e delle segnalazioni. In particolare, l'appaltatore deve predisporre degli strumenti validi che permettano all'Ente committente:

1. - la rilevazione costante delle attività svolte e del livello di partecipazione;
2. - la rilevazione mensile delle iscrizioni, dimissioni, frequenze dei bambini/e e ragazzi/e;
3. - gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
4. - gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;
5. - gli indicatori per la verifica degli esiti dell'intervento

Saranno altresì previsti:

- relazioni sulle attività svolte;
- riunioni periodiche di verifica con l'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento

Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche da parte degli uffici del Comune.  
I valori degli indicatori dovranno essere forniti tempestivamente, con scadenza mensile, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di rilevazione.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'appaltatore sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini/ragazzi e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

L'appaltatore dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di durata non inferiore alla durata dell'appalto, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, compresa la conduzione dei locali ove si svolge l'attività, ovvero dovrà integrare le polizze esistenti con un'apposita appendice in cui si precisa che le garanzie della polizza sono espressamente estese ai rischi del presente servizio, di cui dovrà essere riportato il CIG, adeguando, se necessario, i massimali per sinistro conformemente al presente Capitolato.

Il Comune sarà comunque tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 5.000.000,00;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 50.000,00;
- contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa;
- prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della compagnia assicurativa, senza scoperti e/o franchigie.

Il numero degli utenti massimo da assicurare è dato dalla capienza massima dei locali della sede di cui all'art. 4, come indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto dall'appaltatore.

#### **ART. 12 – ATTIVITA' DEL COMUNE DI FIRENZE**

Il Comune, tramite i propri competenti uffici Attività Educative nei Quartieri, svolge le funzioni di indirizzo del servizio oggetto dell'appalto ed effettua la verifica ed il controllo su quanto stabilito dal presente Capitolato e sulle attività previste nell'offerta tecnica, nonché alla regolarità della gestione complessiva dei servizi svolti. Sono a carico del Comune:

- I locali già descritti, completi di arredi e di attrezzature, di cui garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al pagamento delle spese condominiali;
- La predisposizione, in collaborazione con l'appaltatore, di tutte le misure idonee a favorire l'integrazione del servizio oggetto del presente Capitolato nella rete degli interventi socio-educativi del territorio;
- I controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla regolarità della gestione complessiva di tutti i servizi svolti;
- La verifica del perseguimento degli obiettivi del servizio per mezzo delle relazioni intermedie e finali.



### **ART. 13 – CONTROLLI SUL SERVIZIO**

E' facoltà del Comune effettuare controlli, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.

L'appaltatore dovrà presentare una relazione finale concernente i dati sulle attività svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti. La relazione dovrà contenere anche i risultati relativi ai controlli di qualità effettuati dall'appaltatore, nonché la relativa documentazione.

A tal fine il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti alla sicurezza, alla privacy, al contratto di lavoro dei dipendenti e alla verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Alessandro Ansani responsabile P.O. Attività Educative nei Quartieri - Servizio Attività Educative e Formative - via Nicolodi, 2 Firenze.

### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune di Firenze. L'appaltatore dovrà comunicare all'Ufficio Attività Educative nei Quartiere di riferimento il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente).

Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. L'appaltatore dovrà adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti dall'utenza L'appaltatore si impegna a fornire agli utenti del servizio l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa.

L'appaltatore si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n.196/03 come modificato dal D.Lgs. n.101/18.

I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta. L'appaltatore si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti, salvo che la legge ne preveda la conservazione, dandone comunicazione al Dirigente responsabile del Servizio Attività Educative e Formative.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito del servizio.

E' fatto divieto di effettuare ed utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei minori ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento di minori.

### **ART. 15 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE CREDITO**

Il compenso dell'appaltatore è onnicomprensivo di tutti i servizi accessorie richiesti nel presente Capitolato e non sarà oggetto di rivalutazione in caso di ripetizione.

Il corrispettivo sarà liquidato valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni realmente svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

Non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione del contratto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e dell'esito positivo dei controlli previsti dal **Codice**. La fattura non dovrà superare l'importo impegnato. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fatture elettroniche, di norma trimestrali, intestate a Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Attività Educative, che dovrà avere formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE.

Sulla fattura dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente ed indispensabili per indirizzare la stessa ai corretti responsabili: CIG, numero di impegno, il riferimento normativo di applicazione IVA. La fattura dovrà inoltre riportare la dizione "Scissione dei pagamenti" di cui

all' art. 17 ter del Dpr n. 633/1972.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui all'art.21 del presente Capitolato.

La mancanza di anche uno solo dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura stessa. Dopo le verifiche d'uso la fattura sarà trasmessa agli uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge della data di ricevimento della stessa; eventuali contestazione sospenderanno detti termini.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione del contratto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, non dipendenti da causa della Stazione Appaltante, qualunque ne sia il motivo, anche a causa di eventuali vertenze sindacali e/o sciopero.

#### **ART. 16 – TIROCINI E PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO**

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, il Comune o l'appaltatore, a seguito di convenzioni stipulate con le scuole per la realizzazione di esperienze formative innovative, si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali operanti nei servizi educativi. I percorsi e i tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dall'appaltatore, nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. In questo caso, le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati direttamente dall'appaltatore che dovrà darne notizia al Servizio Attività Educative e Formative del Comune di Firenze, senza oneri per l'A. C.

#### **ART. 17 – VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO**

L'appaltatore potrà inserire volontari e soggetti che partecipano al Servizio Civile, in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto e senza oneri per il Comune, di cui dovrà essere fatta tempestiva comunicazione agli Uffici Attività Educative nei Quartieri.

#### **ART. 18 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

E' consentito il subappalto in conformità a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice, esclusivamente con le modalità indicate al punto 8 del Disciplinare di gara e comunque nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; è vietato in tutti gli altri casi. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **ART. 19 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, a condizione che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario.

In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.

#### **ART. 20 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI**

I prezzi saranno tenuti fermi per tutto il triennio di durata del contratto.

## ART. 21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'appaltatore si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10. In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti.

## ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del **Codice**, il Comune. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. subappalto non autorizzato
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d. cessione del contratto;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. violazione delle norme di sicurezza;
- g. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane;
- h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale
- i. interruzione non motivata del servizio;
- j. dichiarazioni mendaci;
- k. mancata adozione delle disposizioni sanitarie per fronteggiare l'emergenza COVID, per tutta la durata dello stato di emergenza.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione Dirigenziale da notificare all'appaltatore.

## **ART. 23 – PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi all'Offerta Tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara, saranno applicate, previa contestazione, penali nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiori al dieci per cento. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere comminate delle penali sulla base della contestazione degli inadempimenti di cui al seguente elenco:

- a. per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- b. per ogni giorno di accertata assenza di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco;
- c. per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
- d. per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- e. per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inadatto dal Comune, per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f. per ogni insufficiente pulizia ed igiene dei locali.
- g. per ingiustificato ritardo rispetto alle scadenze concordate o imprecisione nella comunicazione degli indicatori gestionali;
- h. per prolungata irreperibilità del Coordinatore;
- i. per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione al Comune di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato;
- j. per ritardata o omessa comunicazione degli indicatori sulla frequenza rilevati su base mensile, oltre il 15° giorno dalla fine del mese successivo a quello di rilevazione;
- k. mancata adozione disposizioni anti COVID.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempimento all'appaltatore, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, per consentire la regolarizzazione dell'inadempimento contestato ovvero eventuali difese scritte.

Il Dirigente competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per il Comune e non abbia causato alcun disservizio all'utenza oppure sia stato perseguito più efficacemente l'interesse pubblico senza causare danni al Comune o disservizi per l'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'appaltatore di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 20, il Comune ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

## **ART. 24 – GARANZIE**

Allo scopo di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice,

denominata "garanzia definitiva", sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso Codice. In caso di fideiussione, la relativa polizza bancaria o assicurativa dovrà essere prodotta secondo lo schema tipo pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 83 del 1° aprile 2018 – Serie Generale – Supplemento ordinario n. 16/L.

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi.

#### **ART. 25 – ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

In sede di stipula del contratto o subcontratto i soggetti appaltatori dovranno accettare gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:

[http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE\\_DI\\_COMPORTAMENTO.pdf](http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf) .

Tali obblighi di comportamento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

#### **ART. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Per tutte le controversie di diritto privato che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo - D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art. 120 del suddetto Codice.

#### **ART. 27 – NORME FINALI**

Tutte le spese del contratto e di pubblicazione della gara di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 Gennaio 2017 sono a carico dell’appaltatore. Per tutte le modalità dell’appalto non disciplinate nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile.

Il presente Capitolato si compone di n° 27 articoli.